

UNA NUOVA FORMA DI SOSTEGNO ALL'USCITA ANTICIPATA DAL LAVORO: L'APE*.**A. I LAVORI GRAVOSI.**

A seguito del verbale di intesa fra Governo del 28 settembre u.s. si è svolto un primo confronto fra Governo e OO.SS. per individuare le categorie dei lavoratori e categorie occupati in attività particolarmente gravose, per effetto delle quali la permanenza al lavoro in età più elevata aumenta il rischio di infortunio o di malattia professionale. I lavoratori occupati in tali attività, potranno, alternativamente:

- accedere al pensionamento anticipato con un'anzianità contributiva minima di 41 anni, qualora abbiano maturato almeno 12 mesi di contributi da lavoro effettivo, anche non continuativo, svolto prima del compimento del 19esimo anno di età (lavoratori precoci);
- utilizzare l'Ape agevolata nel caso abbiano un'età pari o superiore a 63 anni. Per accedere all'Ape agevolata, tuttavia, i lavoratori o le lavoratrici impegnati nelle attività gravose devono essere in possesso di un'anzianità contributiva di 36 anni.

Le categorie di attività considerate gravose, finora individuate dal Governo dopo un primo confronto con il sindacato, sono:

1. Operai dell'industria estrattiva, dell'edilizia e della manutenzione degli edifici
2. Conduttori di gru, di macchinari mobili per la perforazione nelle costruzioni
3. Conciatori di pelli e di pellicce
4. Conduttori di convogli ferroviari e personale viaggiante
5. Conduttori di mezzi pesanti e camion
6. Professioni sanitarie infermieristiche ed ostetriche ospedaliere con lavoro organizzato in turni
7. Addetti all'assistenza personale di persone in condizioni di non autosufficienza;
8. Facchini, addetti allo spostamento merci ed assimilati
9. Professori di scuola pre-primaria
10. Personale non qualificato addetto ai servizi di pulizia
11. Operatori ecologici e altri raccoglitori e separatori di rifiuti

L'iter legislativo di approvazione della legge di stabilità potrà ampliare la platea dei lavori considerati gravosi, ai fini dell'accesso ai benefici previsti dall'intesa.

B. L'APE

L'Ape (prestito pensionistico per cessazione anticipata dal lavoro) consente di uscire anticipatamente dal lavoro, in modo libero e volontario, a partire dai 63 anni di età (con un'anzianità contributiva minima pari a 20 anni, che consente l'accesso al pensionamento di vecchiaia), qualora maturino il diritto al pensionamento di vecchiaia entro tre anni e 7 mesi. L'intesa propone tre modalità di intervento differenziate, in base alle caratteristiche dei diversi beneficiari, di uscita anticipata dal lavoro (Ape):

- **anticipo pensionistico agevolato per categorie disagiate (Ape agevolata)**, con l'erogazione di un reddito ponte interamente a carico dello Stato, per un ammontare corrispondente al trattamento pensionistico ottenibile al momento della maturazione del diritto a pensione e fino ad un massimo di 1.500 euro lordi mensili;
- **anticipo pensionistico per la generalità dei lavoratori e delle lavoratrici non rientranti fra le categorie agevolate (Ape volontaria)**, tramite l'accesso ad un prestito pensionistico per il finanziamento di un reddito ponte, che verrà erogato a partire dall'uscita anticipata dal lavoro, fino alla maturazione dei requisiti per il pensionamento di vecchiaia;
- **anticipo pensionistico erogato a lavoratori e lavoratrici coinvolti in processi di crisi aziendali gestiti tramite accordi collettivi (Ape imprese)**;

L'uscita anticipata dal lavoro tramite l'Ape sarà consentita a partire dal 1° maggio 2017 e lo strumento avrà carattere sperimentale, per il biennio 2017 – 2018, al fine di monitorarne l'efficacia e valutare eventuali misure correttive, volte a migliorarne il funzionamento.

1. Accesso al prestito pensionistico per categorie disagiate (APE agevolata)

Vengono individuate le categorie di beneficiari per i quali lo Stato, riconosce un reddito ponte, interamente a suo carico (fino a 1.500 euro lordi), che verrà erogato dal momento dell'uscita anticipata dal lavoro con accesso all'Ape e fino alla maturazione dei requisiti per il pensionamento di vecchiaia. Le categorie, "agevolate" sono:

1. disoccupati "involontari" che hanno già utilizzato tutti gli ammortizzatori sociali e, dunque, rimaste senza reddito, con un'anzianità contributiva minima pari a 30 anni;
2. lavoratori e lavoratrici disabili con grado di invalidità pari o superiore al 74%, con un'anzianità contributiva minima pari a 30 anni. L'anzianità contributiva richiesta è comprensiva delle maggiorazioni contributive spettanti ai lavoratori con un grado di invalidità superiore al 74% (ai quali è riconosciuta una maggiorazione di 2 mesi per ogni anno lavorato in stato di invalidità). Dunque, in termini di lavoro effettivo i limiti richiesti sono più bassi
3. lavoratori e lavoratrici che svolgono lavoro di cura e che assistono familiari di primo grado conviventi con disabilità grave, con un'anzianità contributiva minima pari a 30 anni;

4. lavoratori e lavoratrici impegnati in attività gravose, per effetto delle quali la permanenza al lavoro in età più elevata aumenta il rischio di infortunio o di malattia professionale o esposti ad elevato livello di stress – lavoro correlato, con un’anzianità contributiva minima pari a 36 anni (vedi elenco al paragrafo A)

L’anzianità contributiva richiesta ai fini dell’accesso all’agevolazione è comprensiva della contribuzione figurativa, quindi per i lavoratori con carriere più discontinue, sono considerati anche gli eventuali periodi di disoccupazione ai fini del raggiungimento dell’anzianità contributiva minima richiesta (30 anni, o nel caso di svolgimento dei lavori gravosi, 36 anni).

I beneficiari ottengono l’indennità economica (reddito ponte) direttamente dall’INPS, per un importo pari alla pensione di vecchiaia certificata al momento della richiesta (se è inferiore a 1.500 euro lordi) o direttamente **1.500 euro lordi** (se la pensione certificata è maggiore).

Questo reddito ponte non dovrà essere rimborsato dai soggetti beneficiari.

L’indennità erogata dall’INPS verrà **tassata come reddito da lavoro dipendente. In questo caso le banche e le imprese di assicurazione non sono coinvolte nell’erogazione dell’Ape agevolata.** Il beneficiario dell’Ape agevolata rimane, però, libero di richiedere l’erogazione di un reddito ponte di ammontare più elevato e per un importo fino al 95% della pensione netta certificata dall’Inps. In questo caso dovrà contrarre un prestito pensionistico (che avrà le medesime caratteristiche dell’Ape “volontaria”) **solo sulla differenza richiesta rispetto ai 1.500 euro lordi ottenuti dall’Inps**, che potrà rimborsare, a partire dal momento di accesso al pensionamento di vecchiaia.

Esempio: Ape agevolata per anticipo di tre anni rispetto alla maturazione del requisito pensionistico di vecchiaia

Condizioni finanziarie:

Reddito ponte gratuito: 1.500 euro lordi (interamente a carico dello Stato e, dunque, da non rimborsare).

Possibilità di chiedere un prestito pensionistico per finanziare un reddito ponte (Ape) di ammontare superiore a quello gratuito (Ape fino al 95% pensione netta certificata dall'Inps).

Condizioni del prestito per finanziare un reddito ponte aggiuntivo rispetto a quello a carico dello Stato (pari a 1.500 euro lordi):

- Durata anticipo: 3 anni
- TAN: 2,5%
- Premio assicurativo: 29% del capitale
- Durata restituzione: 20 anni
- Detrazione fiscale pari al 50% della quota interessi e premio sul prestito pensionistico volontario.

	Sig. Cipputi	Signorina Chiara
Pensione mensile lorda (in euro)	1.000 euro	1.808 euro
Pensione mensile netta (in euro)	865 euro	1.403 euro
Ape mensile richiesta 95% pensione netta (per 12 mensilità)	822 euro	1.333 (importo superiore al tetto dei 1.500 euro mensili lordi a carico dello Stato)
Quota di Ape aggiuntiva netta mensile richiesta rispetto a reddito ponte a carico dello Stato	0	59 euro
Rata da rimborsare	0	14 euro
Detrazione fiscale = 50% interessi e costi assicurativi	0	3 euro
Pensione mensile rimanente, al netto della rata e detrazioni	865 euro	1.392 euro
Incidenza rata su pensione lorda (per 1 anno di anticipo)	0%	0,17%
Incidenza rata su pensione netta (per 1 anno di anticipo)	0%	0,23%
Incidenza rata su pensione netta (per 3 anni di anticipo)	0%	0,69%

2. Accesso al prestito pensionistico volontario su base individuale, senza agevolazioni (Ape volontaria)

- *L'uscita anticipata dal lavoro*

Tutti i lavoratori e le lavoratrici con un'età pari e superiore a 63 anni (con un'anzianità contributiva minima di 20 anni), e che matureranno i requisiti per il pensionamento di vecchiaia entro tre anni e sette mesi potranno uscire anticipatamente dal lavoro, accedendo all'Ape, un prestito pensionistico che consente di ottenere un reddito ponte, erogato dal momento dell'uscita anticipata dal lavoro e fino al pensionamento di vecchiaia. Per evitare future situazioni di povertà l'accesso all'Ape volontaria può avvenire a condizione che l'importo della pensione netta risulti pari ad un ammontare minimo.

Il prestito ottenuto viene rimborsato a partire dal raggiungimento dei requisiti per il pensionamento di vecchiaia, tramite trattenute mensili effettuate sulla pensione per 20 anni. La trattenuta effettuata sulla pensione è comprensiva della rata per il rimborso del prestito ottenuto, degli interessi bancari passivi e dei costi della polizza assicurativa per premorienza.

Il costo medio per il lavoratore dell'APE sull'importo della pensione netta è pari all'incirca al 4,7% per ogni anno di anticipo. Dunque, un'uscita anticipata dal lavoro di 3 anni e 7 mesi, con l'erogazione di un reddito ponte pari al 95% della pensione netta, pagato per 12 mensilità ogni anno, costa al lavoratore, all'incirca, il 16.85% della sua pensione netta (14% per un anticipo di soli tre anni).

- *Come funziona l'Ape*

Il lavoratore o la lavoratrice interessati scelgono l'istituto di credito che erogherà il prestito e la impresa di assicurazione con la quale verrà stipulata la polizza contro il rischio di premorienza, fra quelli aderenti a un'apposita convenzione stipulata con il Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Nella convenzione saranno definite le condizioni standard per l'erogazione ed il rimborso del prestito. Ciò significa che la scelta dell'istituto di credito che eroga il prestito non inciderà sulle condizioni di rimborso.

Il prestito pensionistico erogabile è pari al 95% della pensione netta certificata dall'INPS che si avrà al momento della maturazione dei normali requisiti pensionistici. Il prestito viene rimborsato attraverso una trattenuta effettuata dall'INPS sulla pensione netta per venti anni, a partire dal momento della maturazione dei normali requisiti pensionistici di vecchiaia. Il reddito ponte ottenuto è esente da imposte ed è erogato mensilmente per 12 mensilità.

La restituzione del prestito avviene a partire della data di pensionamento con rate di ammortamento costanti per una durata di 20 anni. Contestualmente al prestito, il richiedente accende un'assicurazione contro il rischio di premorienza con una impresa di assicurazione.

La rata è comprensiva del costo di ammortamento del prestito (quindi del capitale), degli interessi bancari passivi (tasso di interesse pari al 2,5%) e degli oneri relativi alla polizza assicurativa per la copertura del rischio di premorienza. E' riconosciuta dallo Stato una detrazione fiscale annua pari al 50% della quota interessi e premio assicurativo pagati. In caso di decesso del soggetto che ha avuto accesso all'anticipo pensionistico, quindi, il prestito ottenuto viene rimborsato dall'impresa assicurativa con la quale è stata stipulata la polizza contro il rischio di premorienza. Dunque, nel caso di premorienza prima del termine di restituzione del prestito pensionistico, il trattamento pensionistico di reversibilità a favore dei familiari beneficiari della pensione non subirà alcuna decurtazione.

Dopo 20 anni dal pensionamento, il beneficiario dell'Ape avrà completato la restituzione del prestito ricevuto e dunque il trattamento pensionistico cesserà di essere decurtato dalle rate di ammortamento per il rimborso del prestito. La pensione tornerà ad essere erogata al suo livello "normale". Il prestito pensionistico può essere estinto anticipatamente (prima dei 20 anni) dal beneficiario, senza oneri o spese aggiuntive.

- Si può chiedere un prestito pensionistico corrispondente ad un reddito ponte più basso del 95% della pensione netta.

Al fine di ridurre l'importo della rata per la restituzione del prestito si può chiedere un reddito ponte di ammontare inferiore al 95% della propria pensione netta a cui si avrà diritto al momento dell'accesso al pensionamento.

A tale scopo è prevista la possibilità di utilizzare quanto maturato presso una forma pensionistica complementare (in forma di rendita) per sostituire in tutto o in parte il prestito pensionistico necessario a finanziare il "reddito ponte".

In questo caso è possibile chiedere un prestito pensionistico di ammontare ridotto ed accedere ad una Rendita Integrativa da Trattamento Anticipato c.d. RITA. Si tratta in pratica dell'anticipazione della rendita pensionistica complementare erogata dal fondo pensione a cui si è iscritti.

La RITA è agevolata tramite l'applicazione di una ritenuta d'imposta, a titolo definitivo, di ammontare pari al 15%, dunque più bassa di quella che colpisce le anticipazioni del 30% o quelle per l'acquisto della prima casa o i riscatti ottenuti per cause diverse (23%).

Esempio: uscita anticipata dal lavoro di tre anni rispetto alla maturazione del requisito pensionistico di vecchiaia.

Condizioni del prestito

- Ape richiesta: 85% pensione netta certificata dall'Inps
- Durata anticipo: 3 anni
- TAN: 2,5%
- Premio assicurativo: 29% del capitale
- Durata restituzione: 20 anni
- Detrazione fiscale pari al 50% della quota interessi e premio

	Signor Cipputi	Signorina Chiara
Pensione mensile lorda (in euro)	1.000	1.615
Pensione mensile netta (in euro)	865	1.286
Ape mensile richiesta (per 12 mensilità)	736	1.093
Rata da rimborsare	173	258
Detrazioni fiscali	33	49
Pensione mensile rimanente, al netto della rata e detrazioni	725	1.078
Incidenza rata su pensione lorda (per 1 anno di anticipo)	3,8%	3,6%
Incidenza rata su pensione netta (per 1 anno di anticipo)	4,6%	4,7%
Incidenza rata su pensione netta (per 3 anni di anticipo)	13,8%	14,1%

3. Accesso al prestito pensionistico (APE) volontario sulla base di un accordo sindacale collettivo, nei caso di ristrutturazione e crisi aziendale.

L'ipotesi prevede che i costi per il finanziamento dell'anticipo pensionistico vengano posti a carico delle aziende per i lavoratori e delle lavoratrici coinvolti nei programmi di ristrutturazione o gestione delle crisi aziendali, sulla base di quanto previsto dalla contrattazione collettiva, anche mediante l'eventuale concorso dei fondi di solidarietà di settore. I contratti collettivi potranno porre a carico del datore di lavoro o della bilateralità i costi per il rimborso del prestito pensionistico per l'erogazione dell'Ape.

Ciò avviene mediante un versamento all'INPS di una contribuzione correlata alla retribuzione percepita prima della cessazione del rapporto di lavoro, in maniera da determinare un aumento della pensione tale da compensare gli oneri relativi alla concessione dell'APE.

*